

	Fondazione per la Famiglia Edith Stein	procedura WHISTLEBLOWING	DATA 9 aprile 2024	REVISIONE Rev.2	FIRMA
---	--	-----------------------------	-----------------------	--------------------	-------

Procedura WHISTLEBLOWING

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 art. 2, 1° comma, lett. q), n.3, scopo del presente documento è quello di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (whistleblowing) relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, limitatamente alle violazioni di cui all'articolo 2, 1° comma, lett. a), numero 2, garantendo la protezione delle persone che segnalano suddette violazioni
Per quanto relativo all'ambito della Fondazione per la famiglia Edith Stein -onlus, l'art. 2 del Decreto precisa che le “violazioni” oggetto di tutela del segnalante sono:
 - ❖ le condotte illecite e i reati illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, alla documentazione etica, al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 della Fondazione per la famiglia Edith Stein onlus ivi previsti.
- Inoltre, il presente protocollo si propone di disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che la Fondazione assicura ai segnalanti ed ai segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.
- La Fondazione per la famiglia Edith Stein-onlus intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni trattino con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto del principio di riservatezza e delle condizioni di cui alla disciplina di riferimento (D.Lgs 24/2023), nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della *privacy* di tempo in tempo vigenti
- Il presente protocollo si riferisce a qualunque illecito commesso da chi è collegato in senso ampio alla Fondazione per la famiglia Edith Stein-onlus nel cui ambito si è verificata la violazione (o il tentativo di violazione):
 - ❖ dipendente;
 - ❖ lavoratore autonomo;
 - ❖ collaboratore esterno;
 - ❖ enti partner;
 - ❖ liberi professionisti e consulenti;
 - ❖ colui che svolge tirocinio (retribuito o meno);
 - ❖ volontario (retribuito o meno);
 - ❖ colui il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato (ex dipendente o candidato);
 - ❖ colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori;
 - ❖ azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza.

Il Decreto Legislativo NON si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Legge 179/2017 (legge sul ‘whistleblowing’);
- D.lgs. 24/2023;
- Regolamento europeo sui dati personali 679/2016 (GDPR);
- Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) – “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano*

violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

3. TERMINI, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

- WHISTLEBLOWING = termine inglese che si riferisce alla PRATICA PER SEGNALARE VIOLAZIONI DI LEGGI o REGOLAMENTI, REATI e CASI DI CORRUZIONE o FRODE, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
- WHISTLEBLOWER = in italiano SEGNALATORE o SEGNALANTE, è la persona che lavora in un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa; per quanto relativo all'ambito della Fondazione “Fare Famiglia – Onlus” è chiunque sia collegato in senso ampio alla Fondazione stessa (vedi sottostante paragrafo “Persona segnalante (art.2 comma 1g)”)
- OdV = Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231
- ANAC = Autorità Nazionale Anti Corruzione

4. SEGNALAZIONI

▪ Definizione

Poiché la Fondazione impiega meno di 50 lavoratori subordinati ha adottato il modello organizzativo ai sensi della disciplina del Decreto Legislativo n. 231/2001, ai sensi dell’art. 3, 2° comma, lett. b) del D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24, la protezione della persona che segnala si applica alle segnalazioni, che fanno riferimento alle violazioni di cui all’articolo 2, 1° comma, lett. a), numero 2 del menzionato decreto, ovvero solo le condotte illecite rilevanti ai sensi dello stesso Decreto Legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6). A titolo esemplificativo rientrano pertanto fra tali possibili violazioni:

- ❖ delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- ❖ delitti di criminalità organizzata;
- ❖ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio;
- ❖ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- ❖ delitti contro l’industria e il commercio;
- ❖ reati societari;
- ❖ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- ❖ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ❖ delitti contro la personalità individuale;
- ❖ abusi di mercato;
- ❖ omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ❖ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- ❖ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori;
- ❖ delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- ❖ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- ❖ reati ambientali;
- ❖ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ❖ razzismo e xenofobia;
- ❖ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- ❖ reati tributari;
- ❖ contrabbando;
- ❖ delitti contro il patrimonio culturale;
- ❖ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

▪ Persona segnalante (art.2 comma 1 g)

- Può effettuare una segnalazione chiunque sia collegato in senso ampio alla Fondazione “Fare Famiglia-Onlus”, nel cui ambito si è verificata la violazione (o il tentativo di violazione).
 - A titolo esemplificativo ricordiamo:
 - ❖ i dipendenti;
 - ❖ i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’Ente;
 - ❖ i volontari e tirocinanti, retribuiti o no, che prestano la propria attività presso la Fondazione “Fare Famiglia – Onlus.”;
 - ❖ le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - ❖ i facilitatori;
 - ❖ le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - ❖ lavoratori di un Ente Partner che hanno collaborato con la Fondazione “Fare Famiglia – Onlus.” ad uno o più progetti;
 - ❖ i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

▪ Requisiti

E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A tal fine, di seguito si indicano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero preferibilmente contenere:

- ❖ le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Fondazione (qualora il segnalante non voglia rimanere anonimo);
- ❖ il segnalante può espressamente richiedere che la propria identità rimanga riservata;
- ❖ una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ❖ se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di denuncia;
- ❖ se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l’attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell’illecito;
- ❖ l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ❖ eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ❖ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Inoltre, dette segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima, purché circostanziate e relative a fatti oggettivi e accertabili.

5. MODALITA’ OPERATIVE

Di seguito sono indicate le modalità operative di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse. Le segnalazioni possono essere inviate attraverso un CANALE INTERNO o con un CANALE ESTERNO

CANALE INTERNO

▪ Modalità di Invio delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate nel modo più conveniente per il segnalante, tramite la scelta di uno tra i due seguenti canali interni specifici messi a disposizione dalla Fondazione e, in particolare, tramite:

- ❖ **servizio postale**: all’indirizzo della sede legale della Fondazione per la famiglia Edith Stein -onlus, Via Carducci 21, 20092 Cinisello Balsamo (MI); la comunicazione dovrà essere inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al gestore della segnalazione Whistleblowing”, con all’interno altre due buste chiuse: una con i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità (qualora non intenda rimanere anonimo) e l’altra con l’oggetto della segnalazione (preferibilmente stesa utilizzando l’apposito modulo); una volta ricevuta dall’Ente, dovrà essere inviata – senza aprire la busta – garantendone perfettamente la riservatezza al “Gestore delle segnalazioni Whistleblowing”, soggetto incaricato dalla Fondazione e indicato anche nell’organigramma della Fondazione (nel proseguo il “Gestore della segnalazione”)

- ❖ **forma orale:** al seguente numero telefonico 351 4506830 dove risponde una segreteria telefonica che viene monitorata dal Gestore delle Segnalazioni.

È previsto l'obbligo in capo al Gestore della Segnalazione di tenere traccia scritta, mediante la predisposizione di apposita reportistica, di tutte le segnalazioni ricevute attraverso modalità suindicate.

▪ **Modalità di Gestione della segnalazione**

Al fine di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, il Gestore della Segnalazione:

- ❖ rilascia alla persona segnalante, entro 7 giorni dalla data di ricezione, avviso di ricevimento della segnalazione;
- ❖ mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- ❖ dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- ❖ fornisce un riscontro al segnalante.

Il Gestore della segnalazione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Non sono ritenute ammissibili le segnalazioni:

- ❖ che risultano manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- ❖ generiche nella definizione dell'oggetto dell'informativa che appare incomprensibile;
- ❖ corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
- ❖ che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente istruzione operativa.
- ❖ che si configurino come una semplice lamentela personale
- ❖ che riportano un fatto che è già stato riscontrato dalla Fondazione o dall'Autorità competente

In questi casi il Gestore della segnalazione procede all'archiviazione della segnalazione, informando dell'archiviazione il segnalante, ove questi non è anonimo.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore della segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Nel corso dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione provvede a:

- a) avviare analisi specifiche, avvalendosi, se del caso, delle funzioni aziendali coinvolte;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso della medesima, sia accertata l'infondatezza;
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Fondazione;
- d) eventualmente concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione ed i vertici, le eventuali azioni correttive necessarie per la rimozione delle possibili debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio della loro relativa attuazione;
- e) concordare con il responsabile della funzione aziendale interessata dalla segnalazione eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Fondazione (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori) da proporre ai vertici;
- f) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione.

L'istruttoria dovrà concludersi entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso in cui i fatti segnalati siano molto complessi, può eccezionalmente essere estesa a un totale di 6 mesi.

All'esito dell'istruttoria viene fornito riscontro alla segnalazione. Allo stesso modo il Gestore della segnalazione può contattare il segnalante – se noto – al fine di chiedere di fornire ulteriori elementi utili all'indagine.

Qualora risulti fondata, il Gestore della segnalazione dà immediata comunicazione per iscritto:

- ❖ al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'avvio delle conseguenti azioni per le violazioni da parte de soggetti indicati al IV punto del precedente paragrafo 1;
- ❖ al Consiglio di Amministrazione per le violazioni da parte del Presidente;

❖ al Consiglio di Amministrazione per le violazioni da parte di figure apicali della Fondazione.
In aggiunta, il Gestore della segnalazione, nella propria relazione annuale, riferisce al Consiglio d'Amministrazione di Fondazione “Fare Famiglia-Onlus” l’elenco delle segnalazioni pervenute e gli esiti delle analisi effettuate e trasmetterà comunque, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno (salvo diverse necessità) il semplice elenco delle segnalazioni ricevute.

CANALE ESTERNO

Canale esterno presso ANAC

Il SEGNALANTE può effettuare una segnalazione esterna presso l’ANAC se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere ragionevolmente sulla base delle circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad es. il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella segnalazione, vi sia il rischio che la violazione o le prove relative possano essere occultate o distrutte);
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. la violazione richiede un intervento urgente per salvaguardare la sicurezza e la salute delle persone e per proteggere l’ambiente).

Canale esterno attraverso Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Al SEGNALANTE sarà garantita la protezione prevista dal Decreto se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ❖ ad una segnalazione interna, a cui l’Ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla divulgazione nei termini previsti (entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna all’ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento);
- ❖ la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ❖ la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ❖ la persona effettua direttamente una segnalazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito poiché, ad esempio, teme possano essere occultate o distrutte le prove, oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, qualora l’autore della segnalazione riveli la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il SEGNALANTE.

Laddove, invece, divulghi la segnalazione con uno pseudonimo o nickname, che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

5.5 Denuncia all'autorità giurisdizionale

Il SEGNALANTE può valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della Fondazione "Fare Famiglia-Onlus".

6. TUTELE

Obblighi di riservatezza sull'identità del SEGNALANTE

L'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e di quelle menzionate nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonymato non è opponibile per legge (a fini esemplificativi e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Sarà facoltà del segnalato richiedere di conoscere l'identità del segnalante ove indispensabile per tutelare diritti e interessi della Società e/o di terzi.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può dunque essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La Fondazione per la famiglia Edith Stein -onlus, garantisce adeguata protezione dell'identità del segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela di quest'ultimo mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Divieto di ritorsione e discriminazione del SEGNALANTE

Nei confronti del segnalante non è consentita né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

La Fondazione si riserva il diritto di adottare le opportune azioni nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente Protocollo, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Le rinunce o le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, co 4, c.c.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

La riservatezza dei soggetti segnalati è tutelata dalla disciplina sui dati personali.

È altresì garantita la riservatezza:

- ❖ ai facilitatori sia per quanto attiene l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- ❖ a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica.

7. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente Protocollo assicurano, ciascuna per quanto di competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e

provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario all'esecuzione delle attività per le quali sono raccolti, che, in mancanza di diverse esigenze, non supererà i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, dopodiché verranno conservati in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzo dei Canali di Segnalazione sono allegate alla presente Istruzione Operativa.

9. APPROVAZIONE E MODIFICHE

La presente procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione per la famiglia Edith Stein -onlus Eventuali modifiche saranno tempestivamente portate a conoscenza per le opportune adozioni da parte dei rispettivi organi amministrativi.